

Spett.le Impresa/Società

Oggetto: Affidamento diretto con richiesta di offerta, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e della L.R. 38/2007, relativo a “**Servizi di manutenzione degli impianti elettrici**”.
Codice Identificativo di Gara (CIG): **Z442568288**

Con la presente l'Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana (di seguito IRPET) richiede la presentazione di un'offerta per l'esecuzione della prestazione in oggetto, descritta nel paragrafo 3 - 'CONTENUTO PRESTAZIONALE DEL SERVIZIO' del presente documento, disponibile anche nella documentazione di gara all'indirizzo internet: <http://www.e.toscana.it/start> - sezione “**Enti ed Agenzie Regionali**”.

Per consultare la suddetta documentazione e presentare offerta è necessario accedere al sistema con la propria username e password scelte al momento della registrazione e seguire le indicazioni sotto riportate.

L'appalto è disciplinato dalla presente lettera d'invito a presentare offerta e dalle “Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana - Giunta Regionale - START GR” approvate con Decreto Dirigenziale n. 3631 del 6/08/2015 e consultabili all'indirizzo internet: <http://www.e.toscana.it/start>, sezione “Enti ed Agenzie Regionali”, accedendo alla sezione “Il progetto” posta in alto a sinistra della home page.

Requisiti informatici

Per poter operare sul sistema l'operatore economico dovrà essere dotato della necessaria strumentazione:

- I titolari o legali rappresentanti o procuratori dell'operatore economico che intendono presentare offerta **dovranno** essere in possesso di un **certificato di firma digitale** in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA, secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (art. 29 c.1) e specificato dal DPCM 30 marzo 2009, nonché del relativo **software** per la visualizzazione e la firma di documenti digitali.
Le dichiarazioni rese e la documentazione prodotta verranno considerate come carenti di sottoscrizione qualora siano sottoscritte con certificati di firma digitale rilasciati da organismi non inclusi nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA.
- Inoltre devono essere presenti i software normalmente utilizzati per l'editing e la lettura dei documenti tipo (elenco indicativo): MS Office, Open Office o Libre Office, Acrobat Reader o altro lettore documenti PDF.

Comunicazioni dell'Amministrazione

Tutte le **comunicazioni nell'ambito della presente procedura**, avvengono e si danno per eseguite mediante spedizione di messaggi di posta elettronica alla casella di posta elettronica non certificata (o PEC, se specificata) indicata dall'operatore economico, ai sensi dell'art. 10 del DPGR 24 dicembre 2009 n. 79/R (aggiornato con DPGR 16/02/2015 n. 16/R) - Regolamento per l'attuazione delle procedure telematiche. Le comunicazioni inviate sono replicate sul sito nell'area relativa alla presente procedura. L'operatore economico si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica.

Per la consultazione delle comunicazioni l'operatore economico deve:

1. accedere all'area riservata del sistema tramite le proprie credenziali (userid e password);
2. selezionare la presente procedura;
3. selezionare “comunicazioni ricevute” tra le voci di menu previste dal sistema.

Richiesta di chiarimenti da parte dell'operatore economico

Le eventuali **richieste di chiarimenti** relative alla procedura in oggetto, dovranno essere formulate nell'area riservata alla presente procedura, all'indirizzo: www.e.toscana.it/start, sezione "Enti ed Agenzie Regionali" attraverso l'apposita sezione "**Comunicazioni**", utilizzando la funzione "**Invio comunicazione/richiesta chiarimento**". Attraverso lo stesso mezzo IRPET provvederà a fornire le risposte.

1. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

L'operatore economico per poter partecipare alla procedura di affidamento deve essere in possesso dei requisiti di seguito elencati.

Requisiti di ordine generale:

L'operatore economico non deve incorrere in alcuna delle condizioni preclusive di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

Requisiti di idoneità professionale (art. 83 del d.lgs. 50/2016):

L'operatore economico, alla data di scadenza della presentazione dell'offerta, deve essere in possesso dell'abilitazione di cui all'art. 3 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, con riferimento alla lettera a) dell'art. 1, comma 2, del predetto decreto.

A tal fine l'operatore economico rende, ai sensi del DPR 445/2000, dichiarazioni concernenti la propria situazione in relazione al possesso dei requisiti sopra indicati, utilizzando l'apposito modello disponibile nella documentazione di gara di cui al successivo paragrafo 2.2 (Scheda di rilevazione dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnico-professionale).

Si evidenzia che l'operatore economico è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000; pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. L'Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dall'operatore economico e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

L'Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, tenuto conto degli adempimenti stabiliti dall'art. 20 della L.R. 38/2007.

La quota parte subappaltabile non deve essere in ogni caso superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto.

L'operatore economico, nel momento della presentazione dell'offerta, deve indicare, pena la non autorizzazione al subappalto, le parti della prestazione e la relativa quota percentuale che intende subappaltare, secondo le modalità riportate successivamente.

L'esecutore che intende avvalersi del subappalto, ai fini dell'autorizzazione allo stesso, deve presentare alla stazione appaltante apposita istanza con allegata la documentazione prevista dall'art. 105, commi 7 e 18, del D.Lgs. 50/2016. Il termine previsto dall'art. 105, comma 18, del codice decorre dalla data di ricevimento dell'istanza completa di tutta la documentazione richiesta.

IRPET a sua volta autorizza per iscritto, previa verifica degli adempimenti di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e di quanto previsto all'art. 3, comma 7, comma 8 e comma 9, della L. n. 136/2010 ss.mm.ii, lo svolgimento delle attività in subappalto. Fino a quella data non è comunque consentito il subappalto.

In caso di subappalto non autorizzato dall'Amministrazione, fermo restando il diritto per l'eventuale risarcimento del danno, il contratto è risolto di diritto.

SOPRALLUOGO

Non è obbligatorio il preventivo sopralluogo ai fini della formulazione dell'offerta.

L'operatore economico può, di propria iniziativa, richiedere di effettuare un sopralluogo, concordando preventivamente data ed orario del medesimo con il responsabile del procedimento (dott. Carlo Pagliuzzi, tel. 055 4591 253, carlo.pagliuzzi@irpet.it).

In ogni caso, la presentazione dell'offerta implica la piena conoscenza e l'accettazione di tutti gli elementi, nessuno escluso, che possono concorrere alla determinazione dell'offerta stessa.

2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Per presentare l'offerta, l'operatore economico, dopo l'identificazione, dovrà inserire nel sistema telematico, nello spazio relativo alla procedura di cui trattasi, **entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 07/11/2018** la seguente documentazione:

- 2.1 OFFERTA ECONOMICA E DICHIARAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE
- 2.2 DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
- 2.3 DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI, AI SENSI DELL'ART. 1341, c. 2, DEL CODICE CIVILE
- 2.4 COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
- 2.5 DETTAGLIO ECONOMICO

L'operatore economico, dopo essersi identificato sul sistema come precisato nel presente documento, dovrà:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Compilare** i form on line:
 - **“Forma di partecipazione / Dati identificativi”** (passo 1 della procedura di presentazione offerta);
 - **“Modelli dinamici: inserimento dati”** (passo 3 della procedura di presentazione offerta);
 - **“Offerta e documentazione”** (passo 4 offerta economica della procedura di presentazione offerta);
- **Scaricare** sul proprio pc il documento *“offerta economica”* generato dal sistema e relativo alla *“offerta economica e le dichiarazioni per la partecipazione”*;
- **Firmare digitalmente** il documento *“offerta economica”* generato dal sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute;
- **Inserire** nel sistema il documento *“offerta economica”* firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto;
- **Compilare ed inserire nel sistema** il documento *“tracciabilità flussi finanziari”* (corredato da documento di identità del sottoscrittore) ed il documento *“accettazione clausole contrattuali”* debitamente compilati, dopo averli convertiti in PDF e firmati digitalmente;
- **Predisporre ed inserire** nel sistema il documento *“offerta tecnica”* dopo averlo convertito in pdf e firmato digitalmente;
- **Compilare ed inserire** nel sistema il documento *“dettaglio economico”*, allegato alla presente richiesta in formato *excel*, dopo averlo convertito in pdf e firmato digitalmente.

NOTE PER L'INSERIMENTO DEI DATI E LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La dimensione massima di ciascun file inseribile nel sistema è pari a 40 MB.

Nel caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base di form on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on line ed ottenere un nuovo documento.

La documentazione richiesta dal presente documento, prima di essere firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico, deve essere convertita in formato PDF/A.

2.1. OFFERTA ECONOMICA - DICHIARAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE

L'*“Offerta economica - Dichiarazioni per la partecipazione”*, contiene l'offerta economica e le dichiarazioni che l'operatore economico deve rendere all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché ai sensi della normativa vigente sulla partecipazione alle gare d'appalto.

L'operatore economico, **in relazione ad eventuali soggetti cessati** che abbiano ricoperto nell'anno antecedente la data di spedizione della presente lettera di invito le cariche di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, deve, nel medesimo form on-line, alternativamente:

- dichiarare l'insussistenza, nei confronti degli stessi, di provvedimenti di cui all'art. 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;
- dichiarare la sussistenza, nei confronti degli stessi, di provvedimenti di cui all'art. 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, e allegare altresì nella *“Documentazione amministrativa aggiuntiva”*, idonea documentazione tesa a dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta

penalmente sanzionata da parte dell'impresa. La documentazione comprovante tale dissociazione deve essere inserita, da parte del medesimo operatore economico partecipante alla gara.

SUBAPPALTO

Nel caso di subappalto, l'operatore economico dovrà indicare - nell'apposito spazio presente sul form on line relativo a "Modelli dinamici: inserimento dati" (passo 3 della procedura) - le parti della prestazione e la relativa quota percentuale che intende subappaltare.

In nessun caso saranno accettate richieste di subappalto espresse con formule generiche e che non consentano l'esatta ed inequivocabile individuazione delle attività oggetto di subappalto. Tali ipotesi saranno equiparate alla mancata richiesta di subappalto e, pertanto, la stazione appaltante non autorizzerà il subappalto stesso.

OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica è determinata dal prezzo complessivo, **inferiore all'importo a base di gara stimato in Euro 17.100,00 (diciassettemilacenti/00), al netto di IVA**, che l'operatore economico offre per eseguire le **prestazioni incluse nei SERVIZI A CANONE**, come descritti al successivo paragrafo 3 – CONTENUTO PRESTAZIONALE DEL SERVIZIO.

L'operatore economico per presentare la propria offerta deve indicare nel form on line "offerta e documentazione" (passo 4 della procedura) il prezzo complessivo offerto, in euro, al netto di IVA, **inferiore all'importo a base di gara sopra indicato**.

L'importo indicato nell'offerta economica deve corrispondere al prezzo complessivo offerto così come indicato nel Dettaglio Economico1 di cui al successivo punto 2.5.

In caso di discordanza tra l'importo indicato nell'offerta economica, che rimane fisso e invariabile, e il prezzo complessivo offerto indicato nel dettaglio economico, tutti i prezzi unitari sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza dell'importo risultante dal prezzo complessivo offerto riportato nel dettaglio economico rispetto a quello indicato nell'offerta economica. I prezzi unitari eventualmente corretti costituiscono l'elenco prezzi unitari contrattuali.

Nell'offerta economica l'operatore dovrà inoltre indicare, nell'apposito spazio, i **costi della sicurezza afferenti l'impresa** che costituiscono parte del prezzo complessivo offerto. In caso di assenza di costi della sicurezza, nell'apposito spazio dovrà essere indicato il valore 0 (zero).

Ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, l'offerta dell'operatore economico è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.

2.2 DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE ("Scheda rilevazione requisiti speciali")

Tale dichiarazione dovrà essere presentata **a cura di persona munita del potere di rappresentanza** utilizzando l'apposito modello disponibile nella documentazione di gara denominato "Scheda rilevazione requisiti speciali", **in formato PDF**, sottoscritta **con firma digitale del titolare o legale rappresentante** e dovrà essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico.

2.3 DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI AI SENSI DELL'ART. 341, II COMMA, DEL CODICE CIVILE

Tale dichiarazione dovrà essere presentata **a cura di persona munita del potere di rappresentanza** utilizzando l'apposito modello disponibile nella documentazione di gara denominato "Dichiarazione di accettazione clausole contrattuali ai sensi dell'art. 1341, II comma, del codice civile" **in formato PDF**, sottoscritta **con firma digitale del titolare o legale rappresentante** e dovrà essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico.

2.4 COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Al fine di rendere le dichiarazioni finalizzate all'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari inerenti le commesse pubbliche, di cui alla legge 136/2010 e ss.mm.ii. , l'operatore economico deve compilare l'apposito modello disponibile nella documentazione di gara denominato "*tracciabilità dei flussi finanziari*". Il **modulo**, debitamente compilato in ogni sua parte, deve essere quindi

inserito nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico, **corredato da copia fotostatica di un documento di riconoscimento in un unico documento in formato PDF**, successivamente **sottoscritto con firma digitale** da persona munita del potere di rappresentanza.

2.5 DETTAGLIO ECONOMICO

La tabella del dettaglio economico, allegata in formato *excel*, dovrà essere compilata in aggiunta all'offerta economica, secondo le modalità di seguito riportate.

Nelle caselle con sfondo bianco (Colonna C) l'operatore economico dovrà indicare il **PREZZO UNITARIO MENSILE PER PRODOTTO OFFERTO PER I SERVIZI A CANONE**, da eseguirsi nei contenuti e con le modalità descritte al successivo paragrafo 3 – "CONTENUTO PRESTAZIONALE DEL SERVIZIO", articolo 2, e nel documento "Capitolato tecnico-prestazionale", allegato 1 al presente documento. Nelle caselle a sfondo grigio di cui alle Colonne B e E sono già predefiniti a cura di IRPET, non modificabili dall'operatore economico, i seguenti dati:

- la quantità di riferimento per ciascun prodotto oggetto dei servizi di manutenzione (Colonna B);
- i mesi di contratto (Colonna E).

La tabella excel del dettaglio economico è predisposta perché siano automaticamente calcolati:

- in Colonna D, il prezzo totale offerto dei servizi a canone per prodotto;
- in Colonna F, il prezzo totale offerto dei servizi a canone per la durata contrattuale.

Il prezzo complessivo offerto indicato nel dettaglio economico (totale della colonna F della tabella) deve corrispondere all'importo indicato nell'offerta economica presentata dall'operatore, come indicata al precedente paragrafo 2.1.

I prezzi unitari offerti di cui alla Colonna C costituiscono l'elenco prezzi unitari contrattuali sulla cui base saranno fatturati i corrispettivi dei servizi a canone.

In caso di discordanza tra l'importo indicato nell'offerta economica, che rimane fisso e invariabile, ed il prezzo complessivo offerto indicato nel dettaglio economico, tutti i prezzi unitari indicati nel dettaglio economico sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza risultante dal prezzo complessivo offerto riportato nel dettaglio economico rispetto all'importo indicato nell'offerta economica. I prezzi unitari eventualmente corretti costituiscono l'elenco prezzi unitari contrattuali.

Il dettaglio economico, prima di essere **firmato digitalmente** dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico, deve essere **convertito in formato PDF/A**.

3. CONTENUTO PRESTAZIONALE DEL SERVIZIO

Art. 1 - Oggetto della fornitura

Il presente affidamento ha per oggetto l'esecuzione dei servizi di manutenzione degli impianti elettrici nelle sedi di IRPET – Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana, di ARS – Agenzia Regionale di Sanità e del Centro per la Gestione del Rischio Clinico e la Sicurezza del Paziente, presso l'immobile denominato Villa La Quiete alle Montalve, di proprietà di Regione Toscana, ubicato a Firenze in via Pietro Dazzi 1.

Art. 2 – Modalità di esecuzione della prestazione

Le prestazioni di cui al precedente art. 1 consistono in:

A. SERVIZI A CANONE, costituiti dalle seguenti attività:

- attività di controllo e manutenzione programmata degli impianti elettrici;
- assistenza a verifiche ispettive.

B. SERVIZI EXTRA-CANONE, costituiti da:

- interventi di manutenzione effettuati al seguito del verificarsi di eventi che fanno presumere un possibile guasto, ovvero interventi a seguito di rottura o anomalie non prevedibili ex ante;
- reperibilità;
- reperibilità di estrema urgenza (pronto intervento).

Le caratteristiche tecniche delle prestazioni contrattuali, relative sia ai servizi a canone che ai servizi extra-canone, e le modalità di loro esecuzione sono descritte nel documento "Capitolato tecnico-prestazionale", allegato 1 al presente documento quale sua parte integrante ed essenziale.

Art. 3 – Avvio, durata e ultimazione dell'esecuzione

L'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto avrà inizio dalla data di decorrenza del contratto ed avrà durata di 36 mesi dalla stessa.

IRPET si riserva la facoltà di prorogare la durata della prestazione, ai sensi di quanto disposto all'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, per il periodo necessario alla conclusione delle procedure di selezione di un nuovo contraente, e comunque non superiore a 6 (sei) mesi.

Qualora nel periodo contrattuale sopra indicato intervenga l'attivazione di contratto o convenzione di Consip S.p.A. o di altro soggetto aggregatore di cui all'art. 9, comma 1, del D.L. n. 66/2014 ovvero di centrale regionale di committenza di cui all'art. 1, comma 455, della legge n. 296/2006, avente ad oggetto i medesimi servizi che costituiscono la prestazione, IRPET recederà anticipatamente dal contratto ai sensi del successivo art. 15, in conformità con quanto stabilito dalla normativa statale e regionale in materia di convenzioni e contratti stipulati da soggetti aggregatori e da centrali di committenza.

Per l'eventuale sospensione dell'esecuzione della prestazione da parte dell'Amministrazione si applica l'art. 107 del D.Lgs. 50/2016.

Il Responsabile unico del procedimento svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto e al termine delle prestazioni effettua i necessari accertamenti e rilascia idoneo certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.

Art. 4 – Personale impiegato nello svolgimento dell'appalto, sicurezza e regolarità nell'esecuzione, obblighi di informazione

Ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.R. 38/2007 l'Affidatario ha l'obbligo di informare immediatamente l'Amministrazione di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

Prima della sottoscrizione del contratto, l'Affidatario è tenuto a presentare all'Amministrazione l'elenco dei nominativi relativi al personale che sarà impiegato nello svolgimento dell'appalto.

L'Affidatario è tenuto inoltre a produrre o detenere presso il luogo di esecuzione della prestazione la documentazione idonea a dimostrare la regolarità dei rapporti di lavoro intercorrenti con i lavoratori stessi.

Ai sensi dell'art. 23 bis della L.R. 38/2007, l'Affidatario è tenuto ad adottare efficaci sistemi di rilevazione per rendere documentabili in tempo reale le presenze di tutti i lavoratori presenti nel luogo di esecuzione della prestazione, anche mediante la dotazione al personale impiegato di un tesserino di riconoscimento indicante la denominazione dell'Impresa, cognome e nome del lavoratore, eventuale numero di matricola.

L'Amministrazione, prima dell'avvio dell'esecuzione delle attività, indice una riunione di coordinamento con l'Affidatario e fornisce le informazioni sui rischi esistenti nell'ambiente ove l'Affidatario esegue la prestazione e sulle misure di prevenzione e di emergenza eventualmente da adottare in relazione alla prestazione da eseguire.

L'Affidatario ha l'obbligo di informare e formare adeguatamente il proprio personale circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui esegue la prestazione, rilevabili dal documento di valutazione dei rischi redatto dalla stazione appaltante ai sensi degli articoli 17, comma 1, lett. a) e 28, del D.Lgs. 81/2008.

L'Affidatario ha inoltre l'obbligo di comunicare all'Amministrazione i rischi specifici derivanti dallo svolgimento delle proprie attività, rischi che vengono introdotti nell'ambiente ove l'Affidatario esegue la prestazione.

Art. 5 – Importo stimato

L'importo complessivo dell'appalto è stimato in **euro 24.000,00 (ventiquattromila/00)**, oltre ad IVA di legge, di cui:

- a) **euro 17.100,00 (diciassettemilacentocinque/00) quale importo a base di gara** per la remunerazione dei SERVIZI A CANONE;
- b) euro 5.400,00 (cinquemilaquattrocento/00) quale massimo importo presunto per la remunerazione degli oneri relativi ai SERVIZI EXTRA-CANONE;
- c) euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per costi della sicurezza, non soggetti a ribasso, relativi alle misure per ridurre i rischi da interferenza, di cui all'art. 23, comma 15, del D.Lgs. 50/2016, come dal documento redatto ai sensi di quanto disposto all'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008, allegato alla presente lettera, che sarà integrato e sottoscritto da IRPET e dal Fornitore in sede di redazione del 'Verbale di Attivazione', come indicato nel "Capitolato tecnico-prestazionale", allegato 1 al presente documento.

Art. 6 – Modifica del contratto

In relazione alle modifiche del contratto durante il periodo di efficacia del medesimo, si applica la disciplina di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 7 - Gestione digitale del contratto

Ogni comunicazione inerente la gestione del presente affidamento dovrà essere trasmessa tramite posta elettronica certificata (la casella di posta elettronica certificata di IRPET è: protocollo.irpet@postacert.toscana.it), ad esclusione della fatturazione per il pagamento delle prestazioni di cui al successivo art.8.

L'Affidatario si impegna a ricevere e trasmettere tramite posta elettronica certificata la documentazione tecnica ed amministrativa necessaria alla gestione del contratto.

La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l'intera durata contrattuale, salvo diversa modalità comunicata dall'Amministrazione.

Art. 8 - Corrispettivo contrattuale, fatturazione e pagamento

Il corrispettivo contrattuale per l'esecuzione del servizio, comprensivo di tutte le prestazioni sopra riportate, sarà determinato:

- A) dall'offerta economica, al netto di IVA, presentata dall'operatore per l'esecuzione dei servizi a canone, contenente il **prezzo complessivo offerto inferiore all'importo a base di gara**;
- B) dall'importo stimato complessivo, al netto di IVA, indicato al precedente art. 5, lett. b), finalizzato alla remunerazione degli oneri relativi alle attività di cui al precedente art. 2, lett. B (servizi extra-canone). **Gli oneri per materiali e manodopera saranno remunerati in base al Prezzario Lavori Pubblici della Toscana, pubblicato sul portale prezzariollpp.regione.toscana.it, ambito territoriale Provincia di Firenze, per le tipologie attinenti, applicando lo sconto corrispondente alla riduzione del prezzo offerto per i servizi a canone rispetto all'importo a base di gara. Riguardo la manodopera, lo sconto sarà applicato alle componenti "spese generali" e "utili di impresa".**

L'importo di cui al punto B) costituisce il limite massimo di spesa, autorizzabile sulla base del contratto, per gli interventi di ripristino del regolare funzionamento degli impianti e per la remunerazione della reperibilità. Ulteriori interventi di ripristino, se necessari, saranno oggetto di specifici atti di affidamento. Non vi è obbligo di corresponsione dell'importo come sopra indicato, né l'Affidatario potrà vantare diritti alla corresponsione, neppure in misura minima, del predetto importo. L'effettiva corresponsione dell'importo avverrà previa attestazione dell'avvenuta esecuzione dell'intervento e relativa verifica di conformità.

La fatturazione sarà effettuata con cadenza semestrale posticipata, a seguito dell'avvenuta esecuzione delle attività a periodicità semestrale - e, relativamente al secondo semestre nell'anno, delle attività a periodicità annuale - e di quelle rientranti nel suddetto periodo, previa verifica di conformità resa dal responsabile del procedimento a seguito di rendicontazione delle attività effettuata nei modi stabiliti nel "Capitolato tecnico-prestazionale", allegato 1 al presente documento.

Ai fini del rispetto delle prescrizioni contenute all'art. 30, comma 5-bis, del D.Lgs. 50/2016, l'Affidatario, nelle fatture emesse nel periodo di vigenza contrattuale nelle modalità sopra indicate, dovrà operare, sull'importo relativo alle prestazioni svolte, una **decurtazione dello 0,50%** e dare atto di tale decurtazione nel campo descrittivo del medesimo documento. Tale decurtazione comporterà una riduzione della base imponibile a tutti gli effetti di legge a cui l'Affidatario è assoggettato, determinando l'effettivo importo oggetto di liquidazione. Nella fattura emessa a saldo della prestazione l'Affidatario dovrà riportare nel campo descrittivo l'importo a saldo riferito all'ultima parte di prestazione svolta e la somma delle decurtazioni dello 0,50% fino ad allora operate nelle precedenti fatture emesse. Il totale degli importi descritti nel campo descrittivo della fattura a saldo costituirà la base imponibile oggetto di liquidazione finale..

Le fatture elettroniche, intestate ad IRPET - Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana, via Pietro Dazzi n. 1 - 50141 Firenze, C.F./P.IVA 04355350481, **Codice Univoco Ufficio (CUU) UFYD93**, devono essere inviate esclusivamente tramite i canali previsti da "FatturaPA", con le specifiche previste dal D.M. n. 55 del 03/04/2013 "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica", con l'indicazione del **codice CIG Z442568288** relativo al presente affidamento.

Le modalità di emissione e di trasmissione della fattura elettronica sono consultabili sul sito istituzionale dell'IRPET (www.irpet.it), nella sezione "Profilo del committente/Fatturazione Elettronica".

Si rende noto che IRPET è soggetto all'applicazione del regime dello "split payment". Le fatture dovranno pertanto essere emesse tenendo conto delle specifiche indicazioni relative al regime di "split payment", rinvenibili sul sito istituzionale dell'IRPET (www.irpet.it - <http://www.irpet.it/split-payment>).

Il pagamento del corrispettivo sarà disposto a mezzo bonifico bancario sul conto corrente comunicato nei modi descritti al precedente paragrafo 2.4, a seguito di emissione e trasmissione di fattura elettronica secondo le norme in vigore e nel rispetto delle modalità sopra richiamate, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Tale termine per le fatture ricevute dall'Amministrazione nei mesi di dicembre e/o gennaio è aumentato a 60 giorni. Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella indicata nel presente articolo, IRPET non darà corso al pagamento e nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dall'affidatario.

Ai fini del pagamento del corrispettivo l'IRPET procederà ad acquisire, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, il **documento unico di regolarità contributiva (DURC)** dell'Affidatario e degli eventuali subappaltatori, attestante la regolarità in ordine al versamento di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il DURC, ove l'Amministrazione non sia già in possesso di tale documento in corso di validità, precedentemente acquisito per i pagamenti relativi al presente contratto, ai sensi della vigente normativa in materia, verrà richiesto all'Autorità competente entro i 2 giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della fattura. Il termine di 30 giorni per il pagamento è sospeso dal momento della richiesta del DURC alla sua emissione; pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dall'Affidatario per detto periodo di sospensione dei termini. Qualora dalle risultanze del DURC risulti un'inadempienza contributiva, l'Amministrazione segnala alla Direzione Provinciale del Lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, IRPET tramite il responsabile del procedimento trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016, impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione tramite il responsabile del procedimento applica quanto previsto all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. 50/2016. IRPET segnala alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate.

Ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, delle Circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 28 e 29 del 2007 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, l'Amministrazione, **prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad euro 5.000,00 (cinquemila/00)** procede alla verifica di mancato assolvimento da parte del beneficiario dell'obbligo di versamento di un ammontare complessivo pari almeno ad euro 5.000,00 (cinquemila/00) derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2000. Il termine di 30 giorni per il pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della verifica suddetta.

Si applica il divieto di anticipazioni del prezzo di cui all'articolo 5 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.

L'operatore economico è tenuto ad assicurare gli **obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari**, inerenti tutte le transazioni di cui al presente rapporto contrattuale, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136 del 13.08.2010; a tal fine l'operatore economico dovrà dichiarare, utilizzando il modello disponibile nella documentazione di gara (**v. supra § 2.3**), il numero o i numeri di conti correnti dedicati anche in via non esclusiva al presente affidamento e le persone delegate ad operare sui suddetti conti. L'operatore economico è, altresì, tenuto a comunicare ad IRPET eventuali variazioni relative ai conti correnti ed ai soggetti delegati ad operare sui conti correnti. Ai fini della tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento, il bonifico bancario o postale, o gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il seguente **codice CIG: Z442568288** Tale codice dovrà essere riportato sulle fatture trasmesse in modalità elettronica.

L'operatore economico è obbligato a dare immediata comunicazione ad IRPET ed alla Prefettura/Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Nel caso in cui le transazioni inerenti le prestazioni del presente documento non siano effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, IRPET provvederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Il rispetto di tali obblighi costituisce presupposto necessario per la regolarità del rapporto contrattuale; ogni eventuale variazione nei dati indicati dall'operatore economico con il suddetto modulo dovrà essere comunicata ad IRPET entro 7 giorni dal loro verificarsi.

In caso di prestazione eseguita dal subappaltatore, il pagamento della prestazione verrà fatto nei confronti dell'Affidatario, che è obbligato a trasmettere, tramite la modalità telematica indicata al precedente art. 7, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, unitamente alla documentazione che dimostri l'avvenuto pagamento esclusivamente tramite conto corrente bancario o postale, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

L'IRPET, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti all'Affidatario fino a che questi non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali.

Art. 9 - Verifica di regolare esecuzione

Ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, le prestazioni contrattuali sono soggette a verifica di conformità, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di affidamento.

Il responsabile del procedimento effettua:

- la verifica di conformità in corso di esecuzione, a seguito di rendicontazione delle attività nei modi indicati nel "Capitolato tecnico-prestazionale", allegato 1 al presente documento, al fine di accertare che la relativa prestazione è stata effettuata, in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente documento e negli altri documenti ivi richiamati,
- la verifica di conformità all'ultimazione delle prestazioni, con il rilascio del certificato di regolare esecuzione entro trenta giorni dal termine in cui devono essere completate le prestazioni come indicato nel presente documento.

Successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite ed allo svincolo della garanzia definitiva.

Art. 10 - Cessione del contratto

È vietata la cessione totale o parziale del contratto, sotto pena di decadenza ed eventuale azione di rivalsa di IRPET per il danno arrecato.

Art. 11 - Obblighi e responsabilità

L'Affidatario è tenuto ad eseguire quanto prevede l'oggetto dell'appalto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso l'IRPET del buon andamento dello stesso.

L'Affidatario è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi, in particolare quelli previsti dalla normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

L'Affidatario è obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi territoriali. Nei casi di violazione di questi obblighi il dirigente responsabile del contratto, in base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto all'Affidatario, fino a quanto non sia accertato integrale adempimento degli obblighi predetti. In tal caso l'Affidatario non può opporre eccezioni, né ha titolo per il risarcimento di danni.

L'Affidatario, nell'espletamento di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, relative al presente contratto, è obbligato a garantire il pieno rispetto delle norme previste per la salute e la sicurezza dei lavoratori e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi con

scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione infortunistica in vigore. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto di IRPET che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione, ricadrà sull'Affidatario, restandone sollevato IRPET.

L'Affidatario è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, secondo quanto indicato al successivo articolo 13.

Art. 12 – Estensione degli obblighi del codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Per effetto di quanto stabilito dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”), l'Affidatario è tenuto ad osservare le regole di condotta contenute nei codici di comportamento applicabili al personale di IRPET, disponibili sul sito istituzionale www.irpet.it, nella sezione “Amministrazione trasparente” - “Disposizioni generali - Atti generali - Codici di condotta” e si impegna ad estenderne l'osservanza ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché, in caso di ricorso al subappalto, al subappaltatore e ai suoi dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta.

La violazione degli obblighi derivanti dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'IRPET costituisce causa di risoluzione del rapporto con IRPET, ai sensi del successivo art. 14.

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, l'Affidatario con la sottoscrizione del contratto attesta di non aver concluso, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti dell'IRPET, che hanno esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Istituto nei propri confronti.

L'accertamento della violazione degli obblighi derivanti dal citato art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, è causa di risoluzione del presente rapporto contrattuale, ai sensi del successivo art. 14.

Art. 13 - Riservatezza

Nel corso dell'esecuzione del servizio, l'Affidatario, ed eventualmente il Subappaltatore, potranno accedere a documenti emessi od in possesso dell'IRPET, impegnandosi a non utilizzare i suddetti documenti per fini diversi dall'esecuzione del presente affidamento.

Tutte le informazioni ed i fatti di cui i l'Affidatario, l'eventuale Subappaltatore ed i soggetti ad essi afferenti verranno a conoscenza in relazione all'espletamento delle prestazioni affidate, dovranno rimanere segreti e non potranno essere divulgati.

Qualora le prestazioni contrattuali configurino circostanze e fattispecie per le quali si renda necessaria l'applicazione della normativa di cui al Regolamento UE 2016/679 (Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali), l'Affidatario, ed eventualmente il Subappaltatore, saranno chiamati dal Titolare del trattamento ad adempiere agli obblighi previsti dalla suddetta normativa quali Responsabili del trattamento, con i contenuti ed alle condizioni dalla stessa stabiliti.

In tale caso, l'assunzione ed il rispetto da parte dell'Affidatario, ed eventualmente del Subappaltatore, degli obblighi e delle responsabilità di cui alla citata normativa costituiscono presupposti della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Art. 14 - Penali e risoluzione del contratto

IRPET, ove riscontri inadempienze nell'esecuzione del contratto, provvede a contestare per scritto all'Affidatario le suddette inadempienze, con l'obbligo da parte dell'Affidatario di presentare le eventuali controdeduzioni entro 5 giorni dal ricevimento della medesima contestazione.

La contestazione potrà riguardare il mancato o l'inesatto adempimento nel caso di:

- mancata o ritardata esecuzione delle attività;
- non conformità delle prestazioni (in termini qualitativi e quantitativi) rispetto a quanto pattuito con IRPET.

Nel caso in cui l'Affidatario non risponda o non dimostri che l'inadempimento non è imputabile allo stesso, IRPET provvede ad applicare le penalità di seguito specificate in relazione all'inadempienza accertata:

- a) mancata o ritardata effettuazione delle attività periodiche di manutenzione degli impianti, nei contenuti e con le modalità specificate all'Allegato 1.1.1 del “Capitolato tecnico- prestazionale”,

- allegato 1 al presente documento, alle scadenze indicate nel “Programma operativo delle attività” previsto dal medesimo “Capitolato tecnico- prestazionale”, allegato 1 al presente documento: euro 20,00 (venti/00) per ogni giorno lavorativo di ritardo;
- b) mancato riscontro della reperibilità, secondo le modalità specificate nel “Capitolato tecnico- prestazionale”, allegato 1 al presente documento: euro 20,00 (venti/00) per ogni caso, in aggiunta alle eventuali maggiori spese per l’intervento sostitutivo di cui al paragrafo successivo;
 - c) mancata esecuzione delle prestazioni di estrema urgenza (pronto intervento), secondo le modalità specificate nel “Capitolato tecnico- prestazionale”, allegato 1 al presente documento: euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni caso, in aggiunta alle eventuali maggiori spese per l’intervento sostitutivo di cui al paragrafo successivo;
 - d) mancata o ritardata ultimazione dell’intervento di ripristino del regolare funzionamento degli impianti rispetto ai tempi stabiliti dall’”Ordine di intervento”, come indicato nel “Capitolato tecnico- prestazionale”, allegato 1 al presente documento: euro 20,00 (venti/00) per ogni giorno lavorativo di ritardo

IRPET si riserva la facoltà, in caso di mancato o ritardato intervento da parte dell’Affidatario, a seguito di segnalazione di guasto o malfunzionamento, di richiedere un intervento sostitutivo ad altro operatore economico, con oneri derivanti dalla maggior spesa a totale carico dell’Affidatario, il quale non potrà fare opposizioni o sollevare eccezioni trascorso il termine stabilito per l’inizio dell’intervento.

Gli importi delle penali e delle maggiori spese vengono trattenuti sull’ammontare delle fatture ammesse al pagamento.

L’applicazione delle penali non pregiudica il diritto di IRPET ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto di IRPET di richiedere il risarcimento del maggior danno.

Qualora, fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, l’esecuzione delle prestazioni non avvenga o ritardi per negligenza dell’Affidatario, IRPET procede ai sensi dell’art. 108, commi 3 e 4, del D.Lgs. 50/2016. L’eventuale risoluzione del rapporto sarà disposta dall’IRPET con atto motivato e comunicata mediante PEC con preavviso di 20 giorni.

IRPET procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile:

- in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- in caso di subappalto non autorizzato da IRPET;
- in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti della dell’IRPET da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell’Affidatario, compresi quelli del subappaltatore;
- in caso di violazione dell’articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro);
- in caso di accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rese dal fornitore in sede di offerta o di accertamento del sopravvenuto venir meno della veridicità delle suddette dichiarazioni.

In caso di risoluzione, l’Amministrazione procederà all’escussione, in tutto o in parte, della garanzia definitiva, salvo l’ulteriore risarcimento dei danni, anche derivanti dalla necessità di procedere ad un nuovo affidamento.

In relazione all’istituto della risoluzione del contratto, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione ai sensi degli articoli 1454 e 1456 espressamente previsti nel presente documento, IRPET applica la disciplina dell’articolo 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016.

Art. 15 - Recesso

IRPET si riserva in ogni momento la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di interesse pubblico. Essa ne dovrà dare comunicazione all’Affidatario con un preavviso di almeno 20 giorni.

In particolare, qualora nel periodo contrattuale intervenga l’attivazione di contratto o convenzione di Consip S.p.A. o di altro soggetto aggregatore di cui all’art. 9, comma 1, del D.L. n. 66/2014 ovvero di centrale regionale di committenza di cui all’art. 1, comma 455, della legge n. 296/2006, avente ad oggetto i medesimi servizi che costituiscono la prestazione, IRPET recederà anticipatamente dal contratto, in conformità con quanto stabilito dalla normativa statale e regionale in materia di convenzioni e contratti stipulati da soggetti aggregatori e da centrali di committenza.

In caso di recesso di IRPET, la Società ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché

correttamente effettuate, secondo il corrispettivo contrattuale e delle somme previste ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

È fatto divieto alla Società di recedere dal contratto.

Art. 16 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto in questo documento, si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute:

- nel D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e successive modifiche e integrazioni;
- nella L.R. 38/2007 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro” e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili.

Art. 17 - Foro competente

Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente documento, ove l'IRPET sia attore o convenuto, è competente il Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO

Ai fini della presente procedimento, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, il responsabile unico del procedimento è il dott. Carlo Pagliuzzi - tel 055 4591 253 – carlo.pagliuzzi@irpet.it.

4. AVVERTENZE

- La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nella presente richiesta di preventivo, con rinuncia ad ogni eccezione.
- L'Amministrazione ha facoltà di non procedere all'affidamento qualora l'offerta non risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
- L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo all'affidamento o di prorogarne la data ove lo richiedano motivate e sopravvenute esigenze di interesse pubblico, anche connesse a limitazioni di spesa imposte da leggi, regolamenti e/o altri atti amministrativi, senza che il soggetto invitato possa avanzare alcuna pretesa al riguardo.
- La presentazione dell'offerta è compiuta quando l'operatore economico ha completato tutti i passi previsti dalla procedura telematica e viene visualizzato un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione.
- L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta e può essere revocata qualora la conclusione del contratto risulti superflua o dannosa per l'Amministrazione.

5. CONCLUSIONE DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

L'Amministrazione, prima dell'affidamento del contratto, effettua i controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 dal soggetto invitato.

Nel caso in cui sia necessario provvedere in via di urgenza, al fine di garantire il corretto funzionamento degli impianti ed evitare eventuali e potenziali danni per l'Amministrazione, l'affidamento può essere disposto nelle more della conclusione dei controlli sulle dichiarazioni rese dall'operatore economico, fatto salvo l'inserimento nel contratto, ai sensi dell'art. 1341 del Codice civile, di espressa condizione risolutiva in caso di sopravvenuto esito negativo dei controlli.

Ai sensi dell'art. 16 della L.R. 38/2007 e dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, l'Amministrazione, prima dell'affidamento, sentiti i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di cui agli artt. 47, 48 e 49 del D.Lgs. 81/2008, provvede a controllare il rispetto da parte dell'operatore economico, nei casi nei quali lo stesso vi sia tenuto, dei seguenti adempimenti:

- la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui agli artt. 17, comma 1, lett. b) e 31 del D.Lgs. 81/2008;
- la nomina del medico competente di cui all'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 81/2008, nei casi previsti dall'art. 41 del Decreto stesso;
- la redazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi degli artt. 17, comma 1, lett. a) e 28 del D.Lgs. 81/2008 oppure, nei casi previsti dall'art. 29, comma 5, dello stesso Decreto, l'autocertificazione dell'effettuazione della valutazione dei rischi;
- l'adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/2008.

L'eventuale esito negativo della verifica di cui sopra è comunicato dall'Amministrazione alla competente Azienda USL per gli adempimenti di competenza, nonché all'Osservatorio regionale sui contratti pubblici.

Dopo il provvedimento di affidamento l'Amministrazione invita l'Affidatario a:

- costituire **garanzia definitiva** di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, secondo quanto indicato di seguito;
- produrre **polizza assicurativa** a copertura dei rischi di esecuzione ed a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione delle attività, secondo quanto indicato di seguito;
- produrre quant'altro necessario per la stipula del contratto.

Garanzia definitiva (art. 103 D.Lgs. 50/2016)

L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria di importo pari al 10% dell'importo contrattuale al netto dell'IVA.

La fideiussione deve recare la **firma di un soggetto autorizzato a rilasciare la fideiussione** per conto dell'istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione, autenticata da notaio, e deve prevedere espressamente la **rinuncia al beneficio** della preventiva escussione del debitore principale, la **rinuncia all'eccezione** di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima **entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta** dell'Amministrazione.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, **l'importo della garanzia definitiva è ridotto:**

- a) del 50% per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000;
- b) del 50%, non cumulabile con la precedente riduzione, per i concorrenti che siano microimprese, piccole e medie imprese;
- c) delle ulteriori percentuali indicate dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 al ricorrere delle ipotesi ivi contemplate.

In caso di cumulo di riduzioni - lett.a) e lett c) o lett. b) e lett.c) - la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Ai fini delle riduzioni di cui alle precedenti lettere a) e c), gli operatori economici dovranno essere in possesso delle certificazioni di cui all'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, con l'indicazione del soggetto certificatore, della serie, della data di rilascio e della scadenza.

Il controllo della suddetta dichiarazione relativa al possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee (o, eventualmente, delle ulteriori certificazioni previste dal citato comma 7 dell'art. 93), in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, e il controllo sullo status di microimpresa, piccola o media impresa, verrà effettuato contestualmente ai controlli di cui al presente paragrafo della lettera di invito.

La mancata costituzione della suddetta garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento.

Polizza assicurativa

Il Fornitore è obbligato, prima della stipula del contratto, a produrre polizza assicurativa che tenga indenne il Soggetto Aggiudicatore da tutti i **rischi di esecuzione** e a garanzia **della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione delle attività**. La polizza assicurativa deve coprire tutti i danni subiti dal Soggetto aggiudicatore a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione delle attività. La polizza assicurativa deve prevedere

massimali, per ciascuna tipologia di rischi, **ciascuno non inferiore ad euro 500.000,00 (cinquecentomila/00)**.

Le predette garanzie prestate dal Fornitore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici o subcontraenti.

Il contratto verrà stipulato, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, mediante sottoscrizione di scrittura privata tra le parti. L'operatore economico si impegna con la presentazione dell'offerta. I costi derivanti dalla sottoscrizione del contratto sono a carico dell'Affidatario.

6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, si informa che i dati personali forniti dagli operatori economici che presentano l'offerta saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente, per le finalità di gestione della procedura e, successivamente all'instaurazione del rapporto con l'Aggiudicatario, per le finalità inerenti al gestione del rapporto medesimo.

A tal fine si fa presente che:

1. Il titolare del trattamento è IRPET, con sede in via Pietro Dazzi 1, 50141 Firenze, tel. 055-459111, fax 055-4591240, PEC protocollo.irpet@postacert.toscana.it.
2. Il conferimento dei dati, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale e/o informatizzata, è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione alla procedura e di aggiudicazione del servizio ed il loro mancato conferimento preclude alla partecipazione dell'operatore economico alla procedura di affidamento. I dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, né saranno diffusi, se non per obbligo di legge.
3. I dati saranno detenuti presso gli uffici del Responsabile del procedimento (Servizio Attività Amministrative e Finanziarie) e presso l'Ufficio protocollo dell'IRPET per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso; saranno poi conservati agli atti dell'Ufficio Protocollo per il periodo di legge previsto per questa tipologia di documenti della pubblica amministrazione.
4. Gli interessati godono dei diritti di cui al citato Regolamento UE 2016/679, tra i quali il diritto di accesso ai dati che li riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento, rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (dpo@irpet.it).
5. Gli interessati potranno inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell'Autorità di controllo (<http://www.garanteprivacy.it/>)

Responsabile esterno del trattamento dei dati è il Gestore del Sistema Telematico di Acquisto della Regione Toscana.

Il Dirigente responsabile

Carlo Pagliuzzi

firmato digitalmente ()*

**Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso IRPET in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs. 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993."